

	Presidente	Marco Mazzoni Nicoletti
	Vice Presidente	Fabrizio Comencini Stefano Rasulo Enrico Beda Edoardo Figoli
	Dirigente	Maurizio Santone

Deliberazione n. 3 del 11 GENNAIO 2023

OGGETTO: Definizione della controversia [REDACTED] FIBRACITY - POWER & TELCO S.R.L.
(GU14/504423/2022)

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Preso atto che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

	Presente	Assente
Marco Mazzoni Nicoletti	X	
Fabrizio Comencini	X	
Stefano Rasulo	X	
Enrico Beda	X	
Edoardo Figoli	X	

Preso atto altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

Vista la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 *"Funzioni del Presidente"*;

Visto il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 *"Verbale delle sedute"*;

Preso atto che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante *"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)"* ai sensi del quale *"Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999"* (comma 1) e, in particolare, la *"istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati"* (comma 2, lettera z);

Vista la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *"Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche"* (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

Vista la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"* (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

Vista la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni", sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

Vista l'istanza di [REDACTED] del 28/02/2022 acquisita con protocollo n. 0070558 del 28/02/2022;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

1. La posizione dell'istante

UTENTE intendeva esercitare il diritto di ripensamento, ma il gestore rispondeva che vi avrebbe rinunciato secondo l'articolo 51 comma 8 del Dlgs 206/2005.

L'utente chiede:

- i. La chiusura del rapporto con unico addebito dei costi funzionali all'attivazione (max 150€) e dei costi relativi al periodo di uso del servizio (9 giorni a 0,73€/giorno = 6,57€);
- ii. lo storno della fattura già emessa per i due anni previsti dal contratto (425,40€).

2. La posizione dell'operatore

Per replicare alle richieste dell'Istante vorremmo porre l'attenzione sul modulo relativo alle "Condizioni generali di contratto" e sul "Modulo di proposta contrattuale" in quanto entrambi accettati e sottoscritti dallo stesso Istante. In particolare, vorremmo ribadire quanto già comunicato all'Istante in risposta alla sua PEC datata 02/11/2021 ore 09:58 nella quale lo stesso notificava alla scrivente la sua intenzione di esercitare il diritto di "ripensamento" entro 14 giorni ai sensi degli artt. 52 e seguenti del D.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo). Il tutto, lo precisiamo, dopo che l'Utente aveva già ricevuto la prima (ed unica) fattura annuale relativa alla sua utenza (F-31977 emessa ed inviata in data 26/10/2021). Nello specifico, con una PEC inviata in data 02/11/2021 alle ore 13:16 abbiamo ricordato all'Istante che, nel momento della sottoscrizione (avvenuta in data 30/09/2021 alle ore 23:37:06), lo stesso aveva rinunciato alla possibilità di ripensamento e recesso nei 14 giorni, ai sensi della normativa in materia di tutela dei diritti del consumatore firmando il modulo di proposta contrattuale con la seguente dicitura: "Dichiara inoltre di voler derogare a quanto previsto dall'art. 5 delle norme generali di contratto e dell'art. 52 del Dlgs 206/2005, nello specifico, chiede di adempiere alla piena esecuzione del contratto, installando la connettività il prima possibile, anche se durante il periodo di recesso, in conformità all'articolo 51 comma 8 del Dlgs 206/2005." Tali riferimenti normativi sono chiaramente rinvenibili anche dagli allegati presentati per tale controversia dallo stesso Utente. Nonostante quanto sopra riportato, e nonostante la già avvenuta emissione della fattura numero F-31977 (di importo pari a 425,40€), siamo disponibili a venire incontro all'Istante proponendogli la cessazione contrattuale che preveda l'emissione della relativa fattura di chiusura riportante i costi di attivazione sostenuti dalla scrivente (150,00€), i costi di cessazione della linea (49,00€) oltre al canone per il periodo che va dall'attivazione della linea (25/10/2021) alla data della sospensione della stessa (10/12/2021) dovuta all'insolvenza del Cliente (46 giorni corrispondenti a 33,20€), per un totale di 232,20€.

3. Motivazione della decisione

Giova richiamare, in proposito, la vigente normativa di settore, ed in particolare, sia l'art. 52 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) il quale prevede espressamente che "il diritto di recesso termina dopo quattordici giorni a partire, nel caso di contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto" e sia l'art. 1326 del codice civile il quale prevede che "il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte". Nella propria memoria difensiva, il gestore dichiara che il contratto veniva sottoscritto dall'utente in data 30.09.2021, circostanza per altro non documentalmente smentita da parte attorea, potendosi quindi considerare la predetta data, ad ogni effetto e alla luce della normativa sopra richiamata, come l'effettivo momento della conclusione del contratto, a far data dalla quale,

ed entro i successivi quattordici giorni, quindi entro il 14.10.2021, l'utente avrebbe potuto legittimamente esercitare il diritto di ripensamento che, però, veniva comunicato al gestore soltanto in data 02.11.2021.

A ciò si aggiunga il fatto che nello stesso modulo di proposta contrattuale, per altro allegato nel fascicolo documentale dal ricorrente, accettato e sottoscritto da quest'ultimo, viene espressamente indicato che il cliente dichiara di "... dichiara inoltre di voler derogare a quanto previsto dall'art. 5 delle norme generali di contratto e dell'art. 52 del Dlgs 206/2005, nello specifico, chiede di adempiere alla piena esecuzione del contratto, installando la connettività il prima possibile, anche se durante il periodo di recesso, in conformità all'articolo 51 comma 8 del Dlgs 206/2005 ...".

Per quanto sopra specificato si ritiene, quindi, che le richieste di parte attorea non possano trovare accoglimento.

Considerato che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di rigettare l'istanza di [REDACTED] proposta nei confronti della società FIBRACITY - POWER & TELCO S.R.L. - s.p.a. per le motivazioni di cui in premessa.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

F.to Dott. Maurizio Santone

Il Presidente

F.to Aw. Marco Mazzoni Nicoletti

Il verbalizzante

F.to Arianna Barocco